

na della Chiesa; e sopravvenendo qualche difficoltà, il S. Padre, ed il Presidente della Repubblica si riservano di concertarsi fra loro.

Articolo XXI.

- Il presente Concordato è sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni, e Decreti emanati finora dalla Repubblica Italiana sopra materie di Religione.

Articolo XXII.

Ambedue le Parti contraenti promettono che tanto esse, quanto i loro Successori osserveranno religiosamente tutte le cose delle quali si è convenuto per l'una parte, e per l'altra nei presenti articoli.

- Il cambio delle Ratifiche sarà fatto in Parigi dentro lo spazio di due mesi.

- Fatto in Parigi il giorno sedici di Settembre dell'anno mille ottocento tre.

L. S. **Ferdinando Marescalchi.**

L. S. **G. B. Card. Caprara Legat.**

- È veduto pure, ed esaminato l' Estratto de' Registri della Consulta di stato del giorno ventisette Settembre mille ottocento tre, anno secondo il tenor del quale e come segue: